

Regolamento organizzativo

1 dicembre 2008

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

Sulla base all'art. 8 dell'Atto di fondazione di Profond Fondazione di libero passaggio (Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento organizzativo:

1. Scopo e ambito di validità

Il Regolamento organizzativo definisce i compiti e le competenze del Consiglio di fondazione come pure di altre persone, se queste sono incaricate all'esecuzione secondo l'Atto di fondazione, il Regolamento previdenziale ed il Regolamento degli investimenti per i compiti e i doveri affidati.

2. Composizione del Consiglio di fondazione

- 2.1 Il Consiglio di fondazione si compone di almeno due membri designati dalla fondatrice, B+B Previdenza SA.
- 2.2 La fondatrice ha la facoltà di designare e altri membri e revocare gli stessi in qualsiasi momento.
- 2.3 Il Consiglio di fondazione può essere completato con altri rappresentanti della fondatrice, degli affiliati e da altri operatori esterni.
- 2.4 La carica del Consiglio di fondazione ha una durata di quattro anni.
- 2.5 L'elezione deve avvenire ogni volta nel primo semestre dopo la presentazione della chiusura dei conti della Fondazione. Ogni ulteriore carica dei singoli membri del Consiglio di fondazione è di quattro anni e termina ogni volta il 31 dicembre. La rielezione è ammessa.

3. Sedute del Consiglio di fondazione

- 3.1 Il Consiglio di fondazione si riunisce su invito del presidente, in base alle necessità degli affari o quando due membri del Consiglio di fondazione richiedono una convocazione, al minimo tuttavia una volta all'anno. Le video e teleconferenze sono ammesse.

- 3.2 In assenza di emergenza, le convocazioni alle sedute del Consiglio di fondazione devono avvenire per tempo ed in forma scritta con una lista delle trattande. L'invio tramite media elettronici è ammesso.
- 3.3 La presidenza delle sedute spetta al presidente, in sua assenza ad un altro membro.
- 3.4 Con l'approvazione del presidente o di due membri del Consiglio di fondazione possono partecipare alle sedute operatori esterni, tuttavia senza diritto di voto.
- 3.5 Il Consiglio di fondazione è abilitato alla risoluzione se la maggioranza dei membri è presente. Le risoluzioni richiedono la maggioranza assoluta. Se, nel caso di parità di voto, non è possibile raggiungere una decisione, occorre consultarsi nuovamente. Se nuovamente non è possibile giungere ad una decisione, il voto del presidente conta doppio.
- 3.6 Le risoluzioni possono essere prese per via circolare, se nessuno dei membri del Consiglio di fondazione richiede un consulto verbale.
- 3.7 Il Consiglio di fondazione tiene verbale delle trattative e delle risoluzioni. Lo stesso è firmato dal presidente e dal segretario e distribuito a tutti i membri del Consiglio di fondazione. L'invio attraverso i media elettronici è ammesso.

4. Competenze del Consiglio di fondazione

- 4.1 Il Consiglio di fondazione conduce gli affari della Fondazione secondo le prescrizioni di legge, le disposizioni dell'Atto di fondazione, i regolamenti e le direttive delle autorità preposte. Il Consiglio di fondazione adotta le misure necessarie al raggiungimento dello scopo della Fondazione ed è responsabile per l'allestimento dei conti annuali.
- 4.2 Il Consiglio di fondazione è responsabile per:
 - l'orientamento strategico della Fondazione
 - la definizione di obiettivi e principi di previdenza e di investimenti del patrimonio

- l’emanazione e la modifica dell’Atto di fondazione e dei regolamenti
- l’emanazione di altre disposizioni complementari attraverso allegati o direttive
- la nomina del Ufficio di revisione
- la salvaguardia della regolamentare implementazione della strategia
- le istruzioni ed il controllo della gestione degli affari e dell’amministrazione
- la scelta, l’istruzione ed il controllo della banca di deposito
- l’organizzazione regolare dell’amministrazione del patrimonio della Fondazione
- il controllo periodico del rispetto delle prescrizioni relative agli investimenti
- la decisione sul trattamento di questioni speciali riguardo agli investimenti
- la definizione delle condizioni quadro per la concessione di crediti ipotecari
- la delega a periti in materia di previdenza professionale, qualora fosse offerta la copertura di rischi d’invalidità e decesso
- la scelta dell’assicuratore, qualora fosse offerta la copertura di rischi d’invalidità e decesso
- la scelta, l’istruzione ed il controllo di partner contrattuali
- la decisione su cooperazioni o collaborazioni con partner di reti
- la nomina di persone che rappresentano con validità giuridica la Fondazione e la definizione delle modalità di firma.

4.3 Il Consiglio di fondazione è responsabile, esso ha facoltà di eventualmente delegare singoli compiti alla direzione o ad altri partner contrattuali.

5. Direzione operativa

5.1 La direzione operativa e l’amministrazione della Fondazione sono demandate alla fondatrice B+B Previdenza SA.

5.2 Il Consiglio di fondazione è responsabile della vigilanza di B+B Previdenza SA. La B+B Previdenza SA assume i compiti di conduzione affidatele ed ha il diritto, con l’accordo del Consiglio di fondazione, di incaricare a suo nome altri operatori esterni.

5.3 Il Consiglio di fondazione assicura che le seguenti competenze in relazione alla direzione operativa e all’amministrazione delegate a B+B Previdenza SA siano esplicitamente definite:

- la direzione operativa (supporto tecnico del Consiglio di fondazione, elaborazione del rapporto d’esercizio, presentazione dei conti annuali revisionati, corrispondenza con le autorità, ecc.)
- la direzione economica (comunicazione, marketing, distribuzione, consulenza alla clientela, la salvaguardia dei flussi d’informazione, la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di fondazione, ecc.)
- la gestione tecnico-assicurativa (gestione dell’effettivo, registrazioni, pagamenti, corrispondenza, scambio di informazioni con la banca di deposito, controllo dell’effettivo, archivio, ecc.)
- la gestione contabile (contabilità finanziaria, contabilità dei titoli, conti annuali, conteggi relativi all’imposta preventiva ed all’imposta alla fonte, archiviazione, documenti per l’ufficio di revisione, ecc.).

6. Disposizioni finali

6.1 Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione ed entra in vigore in data 1 dicembre 2008.

6.2 Questo regolamento è stato tradotto in altre lingue. In qualsiasi caso è vincolante la versione in lingua tedesca.

Il Consiglio di fondazione
Wilen, il 28 novembre 2008

Profond Fondazione di libero passaggio
Leutschenstrasse 9
Postfach 323
8807 Freienbach

T 058 589 89 33
F 058 589 89 02
flp@profond.ch
www.profond.ch